

Convenzione internazionale n. 18 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali

Adottata a Ginevra il 10 giugno 1925¹

Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1927²

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 novembre 1927

Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1927

(Stato 10 aprile 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell'ordine del giorno della sessione; e

dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta, in data d'oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

1. Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un'indennità fondata sui principi generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.³

2. I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposi-

CS 14 68; FF 1926 I 795 ediz. ted. 1926 I 851 ediz. franc.

¹ La Conv. è stata adottata nella settima sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 4).

In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

² N. I lett. a del DF del 9 giu. 1927 (CS 14 67).

³ Vedi l'art. 9 della LAINF (RS 832.20) e l'O del DFI del 26 dic. 1960 (RS 832.321.11).

zione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell'indennità per le malattie di cui si tratta, e nell'applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.

Art. 2

Ciascun Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.

Tabella

Elenco delle malattie e delle sostanze tossiche

Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi composti), con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Intossicazione mercuriale (dal mercurio, le sue amalgame e i suoi composti) con le conseguenze dirette di questa intossicazione.

Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti

Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco. Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani.

Fabbricazione d'oggetti di piombo fuso o di leghe contenenti piombo.

Industrie poligrafiche.

Fabbricazione dei composti di piombo.

Fabbricazione e riparazione degli accumulatori.

Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.

Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.

Lavori d'imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il maneggio d'intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.

Lavorazione dei minerali di mercurio.

Fabbricazione dei composti di mercurio.

Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.

Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.

Doratura a fuoco.

Uso delle pompe a mercurio per la fabbricazione delle lampade a

	incandescenza. Fabbricazione delle micce al fulminato di mercurio.
Infezione carbonchiosa.	Operai in contatto con animali carbonchiosi. Manipolazione di carogne o di resti di animali. Caricamento, scaricamento o trasporto di merci.

Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 4

1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 5

Non appena le ratificazioni di due Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell'Organizzazione.

Art. 6

Salve restando le disposizioni dell'art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 7

Ogni Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s'impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e pro-

tettorati, conformemente alle disposizioni dell'art. 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 8

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla, allo spirare d'un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 9⁴

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

⁴ Nuovo testo giusta l'art. 1 della Conv. n. 116 del 26 giu. 1961, approvata dall'As. fed. il 2 ott. 1962 (RU **1962** 1413 1411; FF **1962** 947).

Campo d'applicazione il 10 aprile 2025⁵

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Argentina	24 settembre	1956	24 settembre	1956
Armenia	18 maggio	2006	18 maggio	2006
Australia	22 aprile	1959	22 aprile	1959
Isola di Norfolk ^a	8 febbraio	1996	8 febbraio	1996
Austria	29 settembre	1928	29 settembre	1928
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Belgio	3 ottobre	1927	3 ottobre	1927
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Bulgaria	5 settembre	1929	5 settembre	1929
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Ceca, Repubblica	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Cina				
Macao ^{a b}	20 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Colombia	20 giugno	1933	20 giugno	1933
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Côte d'Ivoire	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	6 agosto	1928	6 agosto	1928
Egitto	10 maggio	1960	10 maggio	1960
Finlandia	17 settembre	1927	17 settembre	1927
Francia	13 agosto	1931	13 agosto	1931
Guadalupa	15 marzo	1938	15 marzo	1938
Guayana francese	15 marzo	1938	15 marzo	1938
Martinica	15 marzo	1938	15 marzo	1938
Nuova Caledonia	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Polinesia francese	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Riunione	15 marzo	1938	15 marzo	1938
St. Pierre e Miquelon	27 novembre	1974	27 novembre	1974
Germania	18 settembre	1928	18 settembre	1928
Giappone	8 ottobre	1928	8 ottobre	1928
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Guinea	21 gennaio	1959 S	21 gennaio	1959
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1977

⁵ RU 1973 1174; 1975 2487; 1982 1823; 1986 1427; 2005 1857; 2008 4497; 2013 2669; 2025 245. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
India	30 settembre	1927	30 settembre	1927
Iraq	26 novembre	1938	26 novembre	1938
Italia	22 gennaio	1934	22 gennaio	1934
Lettonia	29 novembre	1929	29 novembre	1929
Lussemburgo	16 aprile	1928	16 aprile	1928
Macedonia del Nord	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Mali	22 settembre	1960 S	22 settembre	1960
Marocco	20 settembre	1956	20 settembre	1956
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961
Montenegro	3 giugno	2006	3 giugno	2006
Mozambico	6 giugno	1977	6 giugno	1977
Myanmar	30 settembre	1927 S	30 settembre	1927
Nauru	5 settembre	1968 S	5 settembre	1968
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1934
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Norvegia	11 giugno	1929	11 giugno	1929
Pakistan	30 settembre	1927	30 settembre	1927
Papua Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	1° maggio	1976
Polonia	3 novembre	1937	3 novembre	1937
Portogallo	27 marzo	1929	27 marzo	1929
Rep. Centrafricana	9 giugno	1964	9 giugno	1964
Ruanda	18 settembre	1962 S	18 settembre	1962
São Tomé e Príncipe	1° giugno	1982	1° giugno	1982
Serbia	24 novembre	2000 S	1° aprile	1927
Siria	10 maggio	1960 S	10 maggio	1960
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Spagna	29 settembre	1932	29 settembre	1932
Sri Lanka	17 maggio	1952	17 maggio	1952
Svizzera	16 novembre	1927	16 novembre	1927
Tunisia	12 gennaio	1959	12 gennaio	1959
Zambia	22 febbraio	1965	22 febbraio	1965

^a La Conv. è applicabile all'isola di Norfolk ed a Macao, ad eccezione delle modifiche del 9 ott. 1946 e del 26 giu. 1961.

^b Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.